

CORSO DI ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO

Prof. Erik Furno

Università degli Studi di Napoli Federico II

Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche



Elaborazione a cura di
Dott. Filippo Mario Gramegna



Procedimento legislativo: fasi

Il procedimento legislativo consta di 3 fasi

Iniziativa legislativa



Discussione e
approvazione



Promulgazione e
pubblicazione





Norme costituzionali di riferimento

Art. 70

- ❑ La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere.

Art. 71

- ❑ L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo [cfr. art. 87 c. 4], a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale [cfr. artt. 99 c. 3, 121 c. 2].
Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.

Art. 72 comma 4

- ❑ La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale [cfr. art. 138] ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa [cfr. artt. 76, 79], di autorizzazione a ratificare trattati internazionali [cfr. art. 80], di approvazione di bilanci e consuntivi [cfr. art. 81]

Art. 74

- ❑ Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere [cfr. art. [87](#) c.2] chiedere una nuova deliberazione.
Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata.



L'iniziativa legislativa

Governo

- Esso utilizza il suo diritto di iniziativa legislativa per sviluppare il suo programma e può essere titolare di questa sua funzione solo in sede collegiale; inoltre ogni sua proposta di legge prima di passare al Parlamento deve essere autorizzata dal Presidente della Repubblica.

Ciascun membro del parlamento

- Sia i gruppi parlamentari che il singolo deputato o senatore possono sviluppare proposte di legge (chiamate in questo caso proposta di legge) di modo da essere titolari appieno di questa funzione aderendo alle proprie idee e progetti di partito

Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro

- generalmente questo consiglio svolge una funzione consultiva, ma la Costituzione gli attribuisce la facoltà di proporre leggi.

Iniziativa popolare

- Può essere esercitata attraverso la presentazione alle Camere da una proposta sottoscritta da almeno 50.000 elettori) mediante iniziativa legislativa popolare, sulla base dell'art. 71 della Costituzione.

Regioni

- E' prevista per le Regioni Ordinarie dall'art. 121 Cost., che prevede che i Consigli Regionali "possono fare proposte di legge, senza menzionare limiti di materie

Comuni

- E' limitata al mutamento delle circoscrizioni provinciali e alla creazione di nuove Province nell'ambito regionale



PROCEDIMENTO REFERENTE

- ❑ le commissioni operano seguendo il normale iter legis ordinario; è sempre obbligatorio (art. 72, 4° comma Cost.)

In esso si prevede una discussione sul testo nel suo complesso seguita da una discussione del testo articolo per articolo. Alla discussione segue un voto sul progetto di legge. La commissione ha in tale sede il compito di preparare i documenti (testo del progetto di legge e relazioni) su cui lavorerà poi più accuratamente prima una e poi l'altra camera del Parlamento; in tali sedi plenarie la Commissione è rappresentata da un relatore

PROCEDIMENTO REDIGENTE

- ❑ la commissione ha gli stessi compiti attribuiti quando opera in sede referente con l'aggiunta che la sua votazione sui singoli articoli del progetto di legge assume carattere di definitività, e il testo che viene presentato alla Camera sarà votato nella sua interezza

PROCEDIMENTO DELIBERANTE

- ❑ la commissione che opera in sede legislativa (si tratta di un procedimento speciale) si occupa della discussione, della votazione e dell'approvazione del progetto di legge estromettendo completamente il Parlamento dai lavori. È sempre ammessa durante i lavori della commissione la domanda di "rimessione in assemblea" del progetto di legge.

Fase costitutiva: il procedimento ordinario (o referente)



Fase Istruttoria

Si svolge nella Commissione permanente competente per materia.

Vengono nominati un o più relatori di maggioranza o di minoranza.

Discussione generale → Esame ed approvazione articoli → votazione finale

Discussione in aula

- Relazione di maggioranza e di minoranza
- Intervento di un parlamentare per Gruppo (al Senato possono iscriversi più senatori per gruppo)
- Replica dei relatori

Esame articolo per articolo

Possono essere proposti emendamenti o articoli aggiuntivi

Vengono votati nell'ordine gli emendamenti → soppressivi, modificativi, aggiuntivi

Possono verificarsi fenomeni ostruzionistici da parte della minoranza (Uso → ghigliottina)

Votazione finale

- Dichiarazione di voto da parte dei gruppi
- Approvazione con maggioranza semplice o relativa (deve essere in ogni caso garantito il numero legale → presenza della maggioranza dei componenti dell'organo)



Promulgazione e pubblicazione

Promulgazione

A seguito dell'approvazione da parte delle due Camere, il Presidente della Repubblica promulga la legge entro un mese dalla sua approvazione

Pubblicazione

La pubblicazione avviene a cura del Ministero della Giustizia che ordina l'inserimento nella **Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica** e la pubblicazione in **Gazzetta Ufficiale**

Dal giorno della pubblicazione decorrono i termini per l'entrata in vigore della legge.

Il potere di rinvio (Art. 74 Cost.)

Il **PdR** può non promulgare la legge approvata dalle Camere, laddove ravvisi manifesti vizi di legittimità costituzionale e rinviare la legge alle Camere, mediante messaggio motivato.